

**Delibera n. 269 (2013) CdA 30.01.2013**

**Arg. 01 odg: Atti e Informativa sociali**

**Arg. 01.03: Compagine consortile. CCIAA Venezia: recesso.**

Riferisce il Direttore.

A seguito dell'Assemblea dei Soci dell'11.12.2012, APT trasmetteva in data 20.12.2012 a tutti i soci copia conforme della delibera per la parte straordinaria recante l'approvazione delle modifiche ad articoli diversi dello Statuto APT, registrata con rep. n. 39386. In particolare, alla Camera di Commercio IAA di Venezia, in quanto Socio assente in Assemblea, si richiedevano le formalità previste dalla procedura di cui all'art. 51 dello Statuto dell'APT.

Come già anticipato ai Sigg.ri Consiglieri e Revisori con nota prot. nr. 67 in data 10.1.2013 APT ha dato formale riscontro alla comunicazione prot. nr. 0085994 in data 27.12.2012 con la quale la Camera di Commercio di Venezia ha notificato all'APT che la Giunta Camerale in data 4.12.2012 aveva deliberato il recesso dell'Ente camerale da socio dell'Azienda consortile.

Nella sintetica comunicazione il Segretario Generale dell'Ente camerale, dott. Roberto Crosta, informa che la Giunta "ha preso atto sia dei risultati conseguiti da APT sia ha proceduto ad un attento esame delle modifiche statutarie proposte" e, "non avendo riscontrato caratteristiche tali da giustificare il mantenimento della partecipazione della CCIAA di Venezia in questo Consorzio, ha deliberato il recesso dallo stesso."

Inoltre, nella citata nota APT informava che il procedimento del recesso sarebbe stato sottoposto agli Organi competenti e, a tal fine, faceva richiesta di ricevere copia dei documenti di Giunta del 4.12.2012 per la parte afferente l'APT, anche allo scopo della corretta anamnesi degli atti e provvedimenti richiamati.

In data 23.1.2013 il Segretario Generale della Camera di Commercio di Venezia trasmetteva copia conforme della delibera della Giunta Camerale nr. 279 del 4.12.2012 all'oggetto "APT Venezia – convocazione Assemblea Straordinaria dell' 11 dicembre 2012".

Dal testo del provvedimento è significativo segnalare:

- i. in sede di discussione, ultimata la relazione in punto, "tenuto conto degli interessi della Camera di Commercio afferenti l'opportunità di mantenere una significativa partecipazione all'interno dell'APT, emerge l'orientamento di recedere dalla stessa nei termini previsti dallo Statuto";
- ii. inoltre, "la Giunta ritiene non opportuna la partecipazione all'assemblea di APT e dà mandato al Segretario Generale di inviare la comunicazione di recesso dopo l'assemblea, per verificare se le modifiche statutarie poste all'ordine del giorno siano state effettivamente approvate.";
- iii. pertanto, in sede di deliberazione, la Giunta, "RITENUTO di non dover intervenire alla riunione ed anzi di esercitare il diritto di recesso dopo l'assemblea del giorno 11 dicembre 2012,..., DELIBERA di recedere dalla APT della Provincia di Venezia dando mandato al Segretario Generale di procedere all'invio della comunicazione di recesso soltanto dopo l'assemblea del giorno 11 dicembre, ed una volta accertata l'approvazione delle modifiche statutarie."

In materia di recesso, lo Statuto dell'Azienda consortile dispone: "Articolo 48 – Recesso ed esclusione. 1. E' facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un anno dall'ingresso dell'Azienda Consortile. 2. Il recesso è inoltre consentito in ipotesi di modifiche allo Statuto (o alla convenzione costitutiva e di deliberazioni di ricapitalizzazione del Consorzio)."

Lo Statuto non interviene circa le modalità di esercizio del recesso, né dei termini di sua efficacia, elementi sui quali occorre attivare gli opportuni approfondimenti, anche in termini di richieste di pareri e quesiti all'Ente di vigilanza e controllo, al fine di assicurare un corretto esperimento del procedimento del recesso, a tutela degli interessi del Socio recedente, come pure della compagine restante dei Soci e dell'Azienda consortile medesima.

Ferma restando la piena autonomia del Socio di decidere circa il mantenimento o meno della sua partecipazione nell'Azienda consortile, è opportuno rappresentare il comportamento tenuto nell'occasione da parte del Socio recedente:

- i. il socio Camera di Commercio non ha partecipato all'Assemblea consortile dell'11.12.2012 nella quale sono state deliberate le modifiche allo Statuto dell'APT, pur avendo ricevuto in visione e consultazione, dopo contatti informali, l'intero documento delle modifiche statutarie (relazione e articolato) fin dal 17.11.2012: in sede di Assemblea, ove avesse partecipato, avrebbe potuto manifestare le motivazioni della non condivisione e, magari, introdurre proposte di variazione, né prima dell'Assemblea ha fatto pervenire sue valutazioni e/o proposte in merito. Peraltro, le modifiche statutarie introdotte, già approvate dal Consiglio Provinciale, sono finalizzate ad adeguare lo Statuto dell'APT a norme di legge intervenute e vincolanti;
- ii. pertanto, non è dato conoscere quali delle modifiche statutarie (ovvero la loro totalità) abbiano registrato il non favore e/o la contrarietà del socio Camera di Commercio, né la scelta di comunicare il recesso solo dopo lo svolgimento dell'Assemblea, a modifiche approvate, ancorché assunta prima, ha consentito all'APT ed alla compagine restante dei Soci, in particolare il socio controllante, la Provincia di Venezia, di valutare le opportune iniziative. Inoltre, non sono dati conoscere gli evocati "risultati conseguiti da APT" su cui si sarebbe soffermata la disamina dell'Organo amministrativo del Socio;
- iii. per effetto del recesso della Camera di Commercio dalla sua partecipazione nell'Azienda consortile, le locali associazioni di categoria del settore e le imprese ed operatori economici del turismo perdono la loro rappresentanza in seno all'APT e nel servizio pubblico di informazione ed accoglienza turistica per il territorio di Venezia e Provincia.

In tutti i modi, la manifestata volontà di esercitare il recesso da parte del Socio comporta un atto ricettizio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Infine, quanto alla procedura ex-Statuto APT in ordine alla delibera di modifiche statutarie dell'Assemblea consortile dell'11.12.2012, l'intervenuto recesso del Socio Camera di Commercio di Venezia (assente in Assemblea) ha reso superata la condizione necessaria dell'approvazione/assenso alle modifiche stesse.

## **DISCUSSIONE**

.... *OMISSIS* ....

### **Il Consiglio di Amministrazione**

- presa visione e contezza della manifestata volontà di recesso da Socio da parte della Camera di Commercio IAA di Venezia;
- visto l'art. 48, comma 1 e 2, dello Statuto;
- rilevata la condizione di esercitabilità del diritto di recesso in capo al Socio Camera di Commercio IAA di Venezia, per quanto disposto dal comma 1 del citato art. 48, superando così al contempo il presupposto di merito di cui al successivo comma 2;
- rilevato che lo Statuto non interviene circa le modalità di esercizio del recesso, né dei termini di sua efficacia, elementi sui quali attivare gli opportuni approfondimenti, anche in termini di richieste di pareri e quesiti all'Ente di vigilanza e controllo, al fine di assicurare un corretto esperimento del procedimento del recesso, a tutela degli interessi del Socio recedente, come pure della compagine restante dei Soci e dell'Azienda consortile medesima;
- chiesti ed ottenuti chiarimenti dal Direttore Generale;

- su proposta del Presidente;
- all'unanimità,

#### **prende atto**

- dell'esercizio del diritto di recesso da Socio dell'Azienda Consortile APT della Provincia di Venezia da parte del Socio Camera di Commercio IAA di Venezia, disponendo per dar corso al procedimento di esecuzione del recesso, con le modalità consentite dalla legge e dallo Statuto e riserva di determinazione della sua efficacia.

#### **FORMALIZZAZIONE**

La presente deliberazione è oggetto di comunicazione ai Soci nonchè all'Ente di vigilanza e controllo, come pure delle formalità di pubblicità ove richieste.

Il Segretario verbalizzante  
Dott. Massimo Romano  
f.to in originale

Il Presidente  
Sig. Enrico Miotto  
f.to in originale